



## IL SINDACO

Oggetto: ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 relativa alla vendita di bevande alcoliche in occasione delle partite del Campionato di calcio di Serie C girone B (stagione 2022-2023), del calendario della Coppa Italia, degli eventuali incontri, anche amichevoli, disputati dalla Rimini Football Club e da altre squadre di calcio di ogni categoria, presso lo Stadio Romeo Neri.

Premesso:

- che la squadra di calcio cittadina "Rimini Football Club" è iscritta alla Lega Pro - serie C, Girone B per la stagione 2022-2023 e che tale squadra disputerà presso lo stadio Romeo Neri le partite di Campionato di Serie C - girone B ed altre partite di calcio in occasione di diversi tornei ed eventi sportivi;
- che nel corso della stagione 2022-2023, presso lo Stadio Romeo Neri, potrebbero disputarsi altre partite di calcio, in occasione di altri tornei ed eventi sportivi;

Valutato che la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione degli incontri calcistici che si tengono allo Stadio "Romeo Neri", possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Dato atto che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto " di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Rilevata, pertanto, l'opportunità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, al fine di impedire il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio Romeo Neri, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive;

Atteso che per analoghe manifestazioni la Questura di Rimini, al fine di garantire che gli incontri di calcio si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale, richiedeva:

1. *"di valutare la possibilità di disporre, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n.14/2033 e s.m.i., per tutta la durata della stagione agonistica, l'interdizione all'attività di somministrazione delle bevande **superalcoliche** a tutti gli esercizi pubblici operanti all'interno dello stadio comunale Romeo Neri, nelle vie adiacenti lo stesso impianto sportivo e nelle immediate vicinanze e nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo stadio";*
2. *" di valutare altresì la possibilità di vietare la vendita di bevande varie in bottiglie di vetro e/o lattine, almeno nelle due ore precedenti l'inizio degli incontri, alle strutture commerciali operanti nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo stadio";*





Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate per tutte le partite di calcio che si svolgono allo Stadio Romeo Neri, aventi le medesime criticità con particolare riferimento :

- alla tutela della salute, della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- alla riduzione dei carichi urbani sui siti;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione delle strutture sportive;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive consistenti :

a) nel divieto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno dello stadio Romeo Neri, nelle vie adiacenti lo stesso impianto sportivo e nelle immediate vicinanze e nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo stadio, di somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° ed il divieto di vendere, per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;

b) nel divieto per le attività commerciali in sede fissa poste nell'area adiacente lo Stadio Romeo Neri entro un raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro almeno nelle due ore precedenti l'inizio degli incontri;

Sentito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (COSP) svoltosi in data 31 agosto 2022;

Visto il calendario delle partite della Lega Pro - serie C, Girone B relative alla stagione 2022-2023;

Dato Atto che la durata del divieto non supera il limite massimo di giorni 30 (trenta);

Visti:

- la Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante "Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche" ;
- il testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18/06/1931 n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di Polizia " e IV " Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis1;
- la Legge Regionale n.14/2003;
- la Legge 24/11/1981 n. 689;

## **ORDINA**

**in occasione delle partite che si svolgeranno allo Stadio Romeo Neri secondo il calendario della Lega Pro - serie C, Girone B - stagione 2022-2023, per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta), decorrenti dal 10 ottobre 2022 quanto di seguito riportato:**





1. E' fatto divieto agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti all'interno dello Stadio Romeo Neri, nelle vie adiacenti lo stesso impianto sportivo e nelle immediate vicinanze e nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo stadio, di somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° oltreché vendere, per asporto, bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5° ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro **a partire da 2 (due) ore prima nei giorni in cui si disputano le partite del Campionato di calcio di Serie C girone B (stagione 2022- 2023), del calendario della Coppa Italia, degli eventuali incontri, anche amichevoli, delle squadre di calcio di ogni categoria, oltreché gli ulteriori eventi sportivi previsti;**
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai titolari di distributori automatici di bevande, operanti nelle vie adiacenti entro un raggio di 200 metri dallo Stadio di vendere bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, **a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita che si svolgeranno nei giorni in cui si disputano le partite del Campionato di calcio di Serie C girone B (stagione 2022- 2023), del calendario della Coppa Italia, degli eventuali incontri, anche amichevoli, delle squadre di calcio di ogni categoria, oltreché gli ulteriori eventi sportivi previsti;**
3. I divieti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli esercizi e alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente ;
4. la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1989 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 1.000,00.

Qualora ai soggetti le cui attività sono ricomprese nell'area individuata vengano contestate due violazioni delle disposizioni della presente ordinanza e dei divieti posti dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, è applicata la sanzione di cui all'art.12 comma 1 del D.L. n.14/2017 convertito, con modifiche, dalla legge n.48/2017.

#### DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e diffusa attraverso gli organi di informazione;
- che la presente ordinanza sia comunicata alle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;





**Comune di Rimini**

**Piazza Cavour n. 27**

- che la presente ordinanza sia comunicata:  
alla Questura di Rimini;  
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini;  
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ;  
al Comando Polizia Municipale;

La presente ordinanza è impugnabile in alternativa, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on – line ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on- line.

Il Sindaco  
*documento firmato digitalmente*

